

Non si può procedere all'espulsione se lo straniero ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L.P.C. proponeva ricorso per cassazione, cui non resisteva l'intimata, avverso il Decreto 27 aprile 2007, con il quale il giudice di pace di Roma aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 6.11.2006.

In particolare con il solo motivo di impugnazione il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l'espulsione dello straniero non potrebbe essere disposta "ove prima dell'emissione lo straniero abbia presentato domanda di rinnovo del permesso scaduto" ed il giudicante avrebbe ommesso di considerare che in data 14.8.2006 - e quindi prima dell'emissione del decreto espulsivo verificatasi in data 6.11.2006 - era stato per l'appunto richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.

Successivamente il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., sollecitava declaratoria di inammissibilità del decreto rilevando che, trattandosi di impugnazione avverso provvedimento emesso in data successiva al 2.3.2007, doveva trovare applicazione l'art. 366 bis c.p.c., secondo il quale l'illustrazione dei motivi di ricorso deve concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto (nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4) e con l'indicazione del fatto controverso (nel caso di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5), adempimenti che nella specie non sarebbero stati osservati. Con riferimento a tale rilievo L. presentava memoria, ribadendo nel merito le deduzioni precedentemente svolte e sostenendo di aver sostanzialmente formulato il quesito di diritto, come sarebbe stato desumibile dall'espresso richiamo dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (2003/7892), di cui era stata sollecitata l'applicazione.

Ritiene il Collegio che nella specie il detto requisito può ritenersi sussistente, non essendo necessario, ai fini dell'esistenza del quesito, che questo sia stato formulato in termini interrogativi o che abbia una sua specifica collocazione topografica, essendo viceversa sufficiente che il principio di diritto delineato si presenti come sintesi conclusiva del motivo, che manifesti la sollecitazione alla Corte di affermarne o meno la correttezza. Ed infatti nel motivo è chiaramente indicato il principio che il giudice di pace avrebbe dovuto applicare nel caso sottoposto al suo esame individuato cioè nel divieto di espulsione nel caso di avvenuta presentazione di domanda di rinnovo di permesso scaduto -, principio del quale viceversa il giudicante non avrebbe tenuto conto.

Stabilita dunque l'ammissibilità del ricorso, ne va riconosciuta anche la fondatezza nei termini appresso precisati. Come esattamente rilevato dal ricorrente, questa Corte ha infatti affermato, con la richiamata decisione n. 2003/7892, che l'espulsione automatica dello straniero in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la duplice condizione della scadenza del permesso da oltre sessanta giorni e della mancata proposizione della domanda di rinnovo, circostanza da cui discende che il rinnovo non può essere rifiutato per la semplice tardiva

presentazione della domanda e che il ritardo non rileva quando, pur decorso il termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero.

Nel caso in questione il ricorrente assume di aver richiesto il permesso di soggiorno in data antecedente al decreto espulsivo e che di ciò il giudice di pace non avrebbe tenuto conto. Poiché, come detto, la tardiva proposizione della domanda di rinnovo non comporta l'espulsione automatica dello straniero, ma determina la necessità di una nuova deliberazione da parte dell'autorità amministrativa in ordine all'esistenza delle condizioni che eventualmente ne legittimino la permanenza nel territorio nazionale, il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice di pace, perchè verifichi se il L. abbia presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno prima dell'emissione del decreto espulsivo e, in caso positivo, decida in conformità del principio dianzi richiamato.

Nulla va infine stabilito per le spese del presente giudizio, poichè l'intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008